Emendamenti approvati dall'Assemblea
alla Proposta di Risoluzione per sull'elezione del Presidente della Commissione europea

- modifica del punto 2 in linea con Proposta n. 1 di riforma della Commissione europea e legge elettorale europea (Gruppo GUE-NGL) già approvata
(***"All'inizio di ogni legislatura, la coalizione di maggioranza delle elezioni europee nomina un Presidente incaricato di formare la Commissione. Essa entra in funzione dopo aver ricevuto l'investitura del Parlamento europeo con la maggioranza assoluta dei voti"***).

- abrogazione del punto 3 ("Raccomanda che il Consiglio europeo sia vincolato ai risultati delle elezioni del Parlamento europeo e proponga a maggioranza qualificata la nomina del Presidente") e sostituzione con articolo 1 della Proposta n. 1 di riforma della Commissione europea e legge elettorale europea (Gruppo GUE-NGL) già approvata

- abrogazione del punto 6 ("Precisa che non vi debba essere più di un ministro per Stato rappresentato")

- <u>emendamento aggiunto</u>
"***Un qualsiasi gruppo o coalizione del Parlamento europeo può chiedere il voto di sfiducia (a maggioranza qualificata) della commissione europea, proponendo necessariamente, sul modello spagnolo ("sfiducia costruttiva" derivante dal modello tedesco), un nuovo Presidente della Commissione europea insieme alla richiesta della sfiducia***"